



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 18
in data 26/03/2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della votazione risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
LENTUCCI SILVIA	Presente
SOTTANI FILIPPO	Presente
BERNARDONI ENRICO	Assente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
RENZI SARA	Assente
ORLANDINI LORENZA	Presente
MONINI GIANNI	Presente
BORGHERESI RICCARDO	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
GRASSI ANTONELLA	Presente
VITTORINI VINICIO	Presente
CIANFERONI MARIO	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: =====

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: FRANCHI SANDRA.

La presente deliberazione si compone di N. SEI allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 20.04.2015, nr. 66 del 28/12/2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 30.01.2017;

ESAMINATO il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019 redatto dall'ATO Rifiuti Toscana Sud per le parti di propria competenza e sottoposto ad approvazione con le modifiche necessarie riferite ai costi di competenza comunale, contestualmente al presente provvedimento (Allegato1);

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche l'81% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 19% del medesimo costo sulla base della verifica puntuale delle utenze attive sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del D.P.R. 158/1999;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà proposta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della L. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

DATO ALTRESI' ATTO che:

- ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, così come modificato dall'art.1, comma 27, lett. b) della L. 205/2015, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio di gestione della nettezza urbana;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ..." rappresenta che "... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ..." e questo in quanto, da un lato "... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...", e dall'altro che "... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...";
- l'ATO, come evidenziato nella nota pervenuta in data 26/02/2018 prot. 3031, ritiene che in attesa di una metodologia consolidata da parte del Ministero, l'aggregato sui costi effettivi dei comuni (per un confronto più omogeneo possibile con i costi standard) possa essere rappresentato meglio dal Corrispettivo d'ambito piuttosto che dal PEF complessivo in quanto quest'ultimo è gravato di voci di costo, quali le spese di accertamento e riscossione e gli accantonamenti per rischi su crediti, che non risultano considerati nei costi standard;
- il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 14/02/2019, l'aggiornamento delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", per supportare gli Enti locali che nel 2019 si misureranno con l'applicazione dei fabbisogni standard alla Tari;
- i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come espresso nelle linee guida sopra richiamate, rappresentano soltanto un paradigma di confronto che dovrebbe consentire al Comune di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati una linea tendenziale a cui i comuni dovranno tendere nei prossimi anni.
- che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 26 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del

carburante ecc.), di gestione (impianti di compostaggio. Di trattamento, discariche ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa ecc.);

- che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo articolo 654 il quale stabilisce che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio” che porta ad escludere un’interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;
- - che i fabbisogni standard attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 sopra citato;
- per il Comune di Castelfranco Piandiscò (AR) l'ATO Rifiuti TOSCANA SUD ha elaborato il prospetto di cui all'allegato E delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013” redatte dal MEF, inviando i suddetti documenti:
 - Tabella 1, elaborata con riferimento ai flussi di rifiuti previsti per il Comune di Castelfranco Piandiscò per l’anno 2019 forniti dal gestore Sei Toscana;
 - Tabella 2, con evidenziazione del confronto tra Corrispettivo d’Ambito anno 2019;
- dai dati predisposti da Ato Toscana Sud, come sopra descritti, si evince che il corrispettivo di ambito del Comune di Castelfranco Piandiscò risulta superiore a quanto derivante dall’applicazione dei costi standard, come evidenziato dagli allegati 3 e 4, ma che detto scostamento, da considerare comunque pari al 5% (si veda al proposito la relazione al PEF allegata alla presente deliberazione) è da considerarsi come derivante da una fase di assestamento della modifica del servizio iniziata nel 2018 che andrà a compimento nel 2019 e che prevede delle sovrapposizioni di servizi finalizzate al miglioramento delle operazioni di modifica che però determinano alcuni costi aggiuntivi. Come evidenziato nella predetta relazione inoltre, nel corso del 2019 le operazioni che verranno messe in atto, unitamente all’innalzamento del livello qualitativo del servizio, tenderanno al rientro del corrispettivo all’interno dei fabbisogni standard;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane e del responsabile del Settore Urbanistica, Pianificazione Edilizia e Ambiente, ognuno per le proprie competenze;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile da parte del dirigente del Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato 5);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell’ambito della discussione sul punto in questione, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto;

CON voti su 11 presenti e votanti: nr.7 Favorevoli, nr.4 Contrari (Morbidelli, Grassi, Vittorini, Cianferoni) e nr.0 Astenuti, espressi palesamente per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019 e allegato alla presente deliberazione per farne parte (Allegato 1);

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 per l'anno 2018 determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, così come risultanti dal documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2);

DI DARE ATTO CHE:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario approvato contestualmente al presente provvedimento;
- l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante la fiscalità tributaria generale e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- i costi sono stati confrontati, con le precisazioni riportate in premessa e mediante le elaborazioni di ATO, con le risultanze dei fabbisogni standard in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 (Allegati 3 e 4);
- sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia di Arezzo;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti su 11 presenti e votanti: nr.7 Favorevoli, nr.4 Contrari (Morbidelli, Grassi, Vittorini, Cianferoni) e nr.0 Astenuti, espressi palesemente per alzata di mano.-

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Gestione Entrate e Tributi
- Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
- Ufficio Polizia Municipale
- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Servizi Informatici e SIT
- Ufficio Staff
- Ufficio Urbanistica e Ambiente
- Segretario Comunale